

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

20 DIC. 1999

=====

ADDI' 20 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	GERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

AMATI ❖ BONADONNA ❖ CIOFFARELLI - MARRONI - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N°

5909

OGGETTO: Comune di Vignanello (Vt) - Variante al PRG -
Insediamenti produttivi - Approvazione.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15.1.1972, n. 8,

VISTA la L.R. 5.9.72, n. 8;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127;

VISTA la delibera consiliare n. 25 del 4/8/93 con cui il Comune di Vignanello ha adottato una variante al P.R.G. vigente nel proprio territorio per l'ampliamento della zona destinata ad insediamenti produttivi;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge sono state presentate tre osservazioni nei confronti delle quali il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28/02/94. Una osservazione è stata presentata fuori termine direttamente all'Assessorato Urbanistica e Casa della Regione Lazio; CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati della variante in esame presentati all'Assessorato all'Urbanistica e Casa sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale;

VISTO il voto n. 38/2 emesso nell'adunanza del 27.5.99, con il quale il menzionato Comitato ha espresso il parere che la citata variante sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni e L'ABBLAZIONE da introdurre d'ufficio in sede di approvazione della medesima variante, ai sensi dell'art.3 della legge 06/08/67, n. 765;

CONSIDERATO che si ritiene di condividere il predetto voto n. 38/2 che viene allegato alla presente delibera e ne forma parte integrante (all. A),

VISTA la nota 8613 del 17/09/99 con la quale l'Assessorato all'Urbanistica e Casa ha comunicato tali modifiche al Comune di Vignanello invitandolo a formulare le proprie controdeduzioni ai sensi del menzionato art. 3 della legge 06/08/67, n. 765;

VISTA la Delibera consiliare 27/09/99 n. 71 con cui il citato Comune di Vignanello ha accettato integralmente le modifiche richieste dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale;

VISTA la nota 10016 del 30/11/95 con cui l'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo ha attestato che la variante in esame compromette terreni di natura privata liberi da diritti civici;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa